



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 25.9.2017
JOIN(2017) 36 final

2017/0236 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo").

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica d'Armenia (Armenia) sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, che è entrato in vigore il 1° luglio 1999 per un periodo iniziale di dieci anni ed è stato automaticamente rinnovato.

Il 29 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'UE e l'Armenia. I negoziati per l'accordo sono stati avviati il 7 dicembre 2015. Il testo dell'accordo è stato siglato il 21 marzo 2017.

Il Consiglio è stato informato in tutte le fasi dei negoziati. Esso è stato consultato in seno al Gruppo "Europa orientale e Asia centrale" e al Comitato della politica commerciale. Anche il Parlamento europeo è stato prontamente e pienamente informato nel corso dei negoziati.

La Commissione e l'Alto rappresentante ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato alla firma.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 Scopo e contenuto dell'accordo

Il nuovo accordo, che verte su questioni di competenza e d'interesse dell'UE, ha un campo di applicazione generale che riflette l'ampia cooperazione esistente in diversi settori politici, economici e commerciali così come nelle politiche settoriali. L'accordo sviluppa questi settori, costituendo in tal modo una base a lungo termine per l'ulteriore approfondimento delle relazioni UE-Armenia. Rafforzando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, l'accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con l'Armenia.

L'accordo contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corti penali internazionali, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. Comprende inoltre disposizioni relative alla cooperazione in settori quali i trasporti, l'energia, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, l'occupazione e gli affari sociali, il sistema bancario e assicurativo, la politica industriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il turismo, la ricerca e l'innovazione, e l'attività mineraria. Inoltre, contempla la cooperazione giuridica, lo stato di diritto, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Un titolo dell'accordo è dedicato a questioni sostanziali in materia di scambi commerciali e introduce impegni rilevanti in vari settori della politica commerciale. Tali impegni miglioreranno le condizioni degli scambi commerciali bilaterali UE-Armenia, pur tenendo pienamente conto degli obblighi dell'Armenia in qualità di membro dell'Unione economica eurasiatica. Garantiranno un contesto normativo più favorevole per gli operatori economici in settori quali il commercio di beni e servizi, la creazione e la gestione di società, la

circolazione dei capitali, gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile e la concorrenza.

In alcuni settori, l'accordo è inoltre finalizzato a ravvicinare gradualmente il diritto armeno all'*acquis* dell'UE, senza, tuttavia, arrivare al punto di istituire un'associazione tra l'UE e l'Armenia.

L'accordo contiene disposizioni relative alla sua applicazione provvisoria.

2.2 Base giuridica della decisione proposta

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la firma di un accordo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione europea.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che ha più componenti tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili l'una con l'altra (Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2012:525, paragrafo 46).

L'accordo persegue obiettivi e ha componenti nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore nel quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione europea.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi includere l'articolo 37 del TUE, gli articoli 207 e 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, lettera a), del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:1903).

Dopo aver esaminato il testo dell'accordo, la Commissione e l'alto rappresentante sono del parere che l'accordo non contempla settori che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri e che, in tal caso, giustificherebbero, sotto il profilo giuridico, il ricorso ad un accordo misto. Tuttavia, poiché le direttive di negoziato erano state formulate nella prospettiva di un accordo misto, il testo dell'accordo è stato siglato come tale e, di conseguenza, esso viene proposto in questa sede per la firma e la conclusione come accordo misto tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra.

2.3 Necessità della decisione proposta

L'articolo 216 del TFUE prevede che l'Unione europea possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, laddove ciò sia previsto in un atto giuridico vincolante dell'UE, oppure laddove sia tale da incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come il presente accordo, segnatamente all'articolo 37 del TUE e agli articoli 207 e 209 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'accordo è necessaria per raggiungere, nel quadro delle politiche dell'UE, gli obiettivi fissati dai trattati,

tra cui il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

L'accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell'Unione europea.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 settembre 2015, il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati con la Repubblica d'Armenia su un accordo quadro.
- (2) Tali negoziati sono stati conclusi e l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato siglato il 21 marzo 2017.
- (3) L'articolo 385 dell'accordo ne dispone l'applicazione in via provvisoria.
- (4) Occorre pertanto che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria, previo l'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.

2. Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell'accordo.

Articolo 3

1. A norma dell'articolo 385 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, l'accordo è applicato integralmente a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia, in attesa della sua entrata in vigore.

2. La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

1. Ai fini dell'articolo 240 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche dell'allegato XI dell'accordo.

Ai fini dell'articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell'allegato XI proposta dalla Repubblica d'Armenia.

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso nel senso di conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.